

PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE PER LA MODIFICA DELLE VIGENTE
NORMATIVA IN MATERIA DI REFERENDUM.
RELAZIONE

La proposta di legge di iniziativa popolare è presentata a norma degli artt. 33 e 34 della vigente legge 28 novembre 1994, n. 101, con lo scopo di rendere più agevole da parte della cittadinanza il ricorso ad uno strumento di democrazia diretta quale quello del Referendum.

Senza soffermarci sull'analisi della validità democratica dell'istituto referendario, che certamente sarà svolta dalle forze politiche consiliari chiamate a pronunciarsi sulla nostra iniziativa, i sottoscritti promotori intendono far presente – nei punti che seguono - all'organismo parlamentare quelle che sono le modifiche più significative all'attuale assetto legislativo in materia referendaria.

I - Per quanto concerne il referendum abrogativo di iniziativa popolare, è stato previsto un diverso iter per il giudizio di ammissibilità. In base alla presente proposta infatti è stato ripristinato il giudizio del Collegio Garante all'atto del deposito del quesito e prima della raccolta delle firme. Tale procedura è stata prevista anche per i referendum confermativo e per quello propositivo e di indirizzo. Le modifiche qui indicate hanno l'evidente scopo di evitare una dispendiosa ed impegnativa raccolta di firme per lo svolgimento del referendum, con il rischio che il quesito sia dichiarato inammissibile. Infine, sempre innovando la vigente legislazione, la verifica della regolarità delle firme è affidata al Dirigente dell'Ufficio Affari Istituzionali, in collaborazione con l'Ufficio Elettorale.

II – Altra modifica sostanziale è quella relativa al *quorum*. Con la presente proposta infatti, il referendum viene considerato validamente svolto qualunque sia il numero degli elettori che vi partecipano, evitando così di considerare impropriamente l'astensione come espressione negativa alla proposta referendaria. La proposta è approvata se la maggioranza dei voti validi si è espressa per l'accoglimento del quesito. Osserviamo a tal proposito che il ricorso al *quorum* per la partecipazione dell'elettorato non ha riconoscimento nella legislazione legata alla materia elettorale. Infatti, le stesse elezioni politiche, principale espressione democratica, non tengono conto del *quorum* di partecipazione in linea generale (nel senso che i risultati sono sempre definitivi e rispettati qualsiasi partecipazione si sia verificata) mentre anche nelle comunicazioni ufficiali ogni partito viene rappresentato con la percentuale che emerge dal calcolo effettuato sul numero dei votanti e non sul totale degli iscritti a votare. Anche la maggioranza consiliare di oggi, ed alcune del passato, non rappresentano più del 50% del corpo elettorale, se il conteggio venisse effettuato sulla base degli iscritti al voto e non dei votanti (come accade oggi). Considerare validamente l'astensione rappresenta inoltre uno strumento di controllo del voto, che nel nostro ordinamento deve invece essere assolutamente segreto. Riconoscere la validità al referendum in condizioni di scarsa affluenza resta comunque il riconoscimento di una volontà popolare che tiene conto di chi partecipa e si interessa e non tiene conto degli indifferenti ed agnostici sull'argomento in discussione, che invece, in base alla legge vigente in materia referendaria, finiscono per essere compresi in maniera totale, mentre in realtà sono "indifferenti" al problema.

III – E' stata ribadita la validità anche per il referendum delle procedure di votazione previste dalla legge elettorale. Il presente progetto tuttavia prevede una delega al Governo per proporre con decreto in caso di referendum una procedura più semplice e praticabile: i principi ai quali deve ispirarsi il decreto sono indicati all'art. 14 della proposta, e sono: a) le votazioni sul quesito referendario si svolgeranno nel periodo compreso fra il lunedì e la domenica consecutivi fra il sessantesimo e novantesimo giorno dalla emanazione del decreto; b) le votazioni si svolgeranno utilizzando un sistema informatico centralizzato, con terminali presso Uffici Pubblici collocati sul territorio presso i quali gli elettori possono esercitare, sotto la sorveglianza di funzionari dello Stato

a ciò incaricati, il loro diritto di voto; c) saranno garantiti dal decreto delegato i criteri di segretezza e unicità del voto.

IV – E' stata proposta la riduzione dei termini per la raccolta delle firme giustificata comunque con la soppressione delle laboriose formalità di autenticazione. Con la presente iniziativa infatti la responsabilità della veridicità delle sottoscrizioni è garantita dal Comitato promotore, sotto comminatoria di applicazione di pesanti sanzioni penali in caso di violazione del requisito di autenticità.

<p>UFFICIO PRESIDENZA CONSIGLIO GRANDE e GENERALE PROTOCOLLO</p> <p>N. <u>1125</u></p> <p>Data <u>15-11-2011</u></p>
